

10.02– Convenzione CARD ed effetti della Sentenza n. 180/2009 Corte Costituzionale: procedura di rinvio del danneggiato al proprio assicuratore

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 2009, ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Palermo in merito alle presunte violazioni degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, della norma del Codice delle Assicurazioni sul "risarcimento diretto".

Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non costituisca un obbligo per l'assicurato, bensì una facoltà e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno; in altri termini, il danneggiato avrebbe a disposizione sia l'azione diretta verso il proprio assicuratore, sia l'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile.

Anche se al momento non è ancora possibile operare una valutazione complessiva degli effetti della sentenza sul piano liquidativo e giurisprudenziale, l'ANIA ritiene sicuramente necessario confermare la vigente impostazione della normativa CARD sull'obbligo in capo all'impresa del veicolo civilmente responsabile che ricevesse una richiesta di risarcimento relativa ad un sinistro soggetto all'applicazione del sistema di rinvio il danneggiato al suo assicuratore diretto (artt. 1.4 e 15 - Norma Operativa).

E' inoltre opportuno che il rinvio del danneggiato all'impresa Gestionaria scatti anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo civilmente responsabile sia stata effettuata ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del c.c., con rinuncia espressa ad avvalersi della procedura di risarcimento diretto.

Per garantire il rispetto della vigente normativa convenzionale ed evitare duplicazioni gestionali è stata definita anche una procedura che consenta all'impresa Gestionaria di assumere la gestione del danno, sia in fase stragiudiziale che nel corso del contenzioso giudiziario, e all'impresa Debitrice di non sopportare gli oneri economici di sinistri di competenza di altre imprese grazie ad un'azione di rivalsa fuori stanza di compensazione nei confronti dell'impresa Gestionaria.

La vigente normativa CARD deve pertanto intendersi integrata dalle seguenti disposizioni, immediatamente efficaci e che verranno successivamente inserite formalmente nel testo della Convenzione:

Richiesta di risarcimento inviata alla Debitrice

- Entro un termine massimo di 15 giorni dal loro ricevimento, l'impresa Debitrice alla quale è stata inviata una richiesta di risarcimento per sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto deve rinvio il danneggiato al proprio assicuratore.
- Entro il suddetto termine, tutte le richieste di risarcimento inviate unicamente alla Debitrice devono essere girate alla Gestionaria per consentirle di assumere la gestione del sinistro di sua competenza ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Tale attività non si rende invece necessaria se nella lettera di richiesta di risarcimento, la Gestionaria risulti già in indirizzo, ancorché per conoscenza.

Al fine di evitare successive contestazioni in fase di rivalsa sull'esistenza della copertura assicurativa da parte della Gestionaria, è necessario che la Debitrice operi una verifica preliminare della garanzia sulla targa Gestionaria.

L'informativa alla Gestionaria deve essere inviata ad un indirizzo dedicato (*Fax o e.mail*) idoneo a documentare l'invio operato. Il mancato invio dell'informativa alla Gestionaria comporta a carico della Debitrice l'applicazione di una penalità di 500 euro, ma non preclude la possibilità di una rivalsa qualora sia stata correttamente rispettata la procedura di notifica della citazione.

Atto di citazione notificato alla Debitrice

A partire dal 22 settembre u.s. è attiva una nuova funzione sul sito "*Responline*" che consentirà a tutte le imprese Debitrici chiamate in giudizio dall'assicurato della Gestionaria di girare l'atto di citazione a quest'ultima impresa, affinché la stessa effettui il tentativo di intervento volontario nel corso del giudizio.

Attraverso la stessa funzione, la Gestionaria ha la possibilità di comunicare alla Debitrice l'intenzione di non costituirsi in giudizio oppure il rigetto della richiesta di intervento volontario da parte del Giudice.

Al riguardo si precisa che solo le imprese che si avvarranno della suddetta funzione web avranno la possibilità di segnalare ad ANIA eventuali inadempienze in merito al mancato rispetto dei termini e delle modalità di notifica delle citazioni.

Nel merito, la procedura di notifica delle citazioni potrà dare luogo ai seguenti comportamenti da parte delle due imprese:

- Obbligo di informativa alla Gestionaria - In caso di citazione della Debitrice o del responsabile civile, l'atto di citazione deve essere inviato alla Gestionaria (essendo quest'ultima convenzionalmente obbligata ad intervenire volontariamente in giudizio) con un preavviso di 15 giorni (30 giorni per il tribunale) rispetto alla data della 1^a udienza. Il mancato rispetto di tale tempistica, ove provochi un pregiudizio alla Gestionaria, (cioè non sia più possibile costituirsi) renderà contestabile la rivalsa della Debitrice.

Tale informativa verrà effettuata attraverso una nuova funzione del *Responline* "*Notifica citazione*" che consentirà la tracciatura dell'informazione.

Tale procedura si applica solo alle gestioni CID e non anche a quelle CTT, rispetto alle quali la Debitrice dovrebbe poter ancora eccepire il difetto di legittimazione passiva.

- Omessa informativa alla Gestionaria - Nel caso in cui la Debitrice non abbia informato la Gestionaria, l'azione di rivalsa sarà contestabile e l'intero importo risarcito rimarrà a carico della stessa Debitrice.
- La Gestionaria non manifesta l'intenzione di non costituirsi - Se la Gestionaria non comunica alla Debitrice l'intenzione di non costituirsi in giudizio entro la data della prima

udienza, si presume che la stessa si sia regolarmente costituita. In presenza di una sentenza di condanna a carico della Debitrice, la Gestionaria deve rimborsare a quest'ultima, oltre all'importo del danno e delle relative spese di resistenza all'impresa anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione.

Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all'impresa Debitrice il forfait di competenza.

- La Gestionaria manifesta l'intenzione di non costituirsi - La comunicazione alla Debitrice sull'intenzione della Gestionaria di non intervenire nel contenzioso deve essere data attraverso la specifica funzione del Responline entro la data della prima udienza.

In questo caso la Debitrice può costituirsi in giudizio e tentare di definire al meglio la vertenza oppure rimanere contumace in attesa della sentenza di condanna. Oltre all'importo del danno e delle relative spese di resistenza all'impresa Gestionaria verrà addebitato fuori Stanza di compensazione un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione.

Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all'impresa Debitrice il forfait di competenza.

- Intervento Volontario della Gestionaria accettato dal giudice - Qualora il Giudice accetti l'intervento volontario dell'impresa Gestionaria, quest'ultima provvederà alla liquidazione del sinistro e all'addebito alla Debitrice secondo le modalità previste dalla normativa CARD.

I costi sostenuti dalla Gestionaria potranno essere addebitati in stanza di compensazione nella misura in cui la stessa ne abbia diritto.

- Intervento volontario della Gestionaria non accettato dal Giudice - La Gestionaria, attraverso la medesima funzione del Responline dovrà comunicare alla Debitrice entro 60gg dal provvedimento del giudice l'esito negativo dell'intervento volontario. In questa ipotesi la Debitrice deve costituirsi in giudizio e tentare di definire al meglio la vertenza. L'importo del danno successivamente risarcito dalla Debitrice e le relative spese di resistenza verranno addebitate all'impresa Gestionaria fuori Stanza di compensazione.

Se la Debitrice è stata regolarmente informata dalla Gestionaria in merito al rifiuto dell'intervento volontario in giudizio, non Le sono dovuti i diritti di gestione.

Se la Debitrice, opportunamente informata dalla Gestionaria non si è costituita in giudizio, perde il diritto alla rivalsa.

Successivamente a tale rimborso, la Gestionaria avrà la possibilità di addebitare in stanza di compensazione all'impresa Debitrice il forfait di competenza.

Le Unità di Direzione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
